

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: ORELLANA)

Roma, 21 febbraio 2017

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet) (COM(2016) 788)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta introduce nel regolamento (CE) n. 1059/2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica NUTS (*Nomenclature of Territorial Units for Statistics*), la specificazione delle tipologie territoriali, di fatto già ampiamente utilizzate da Eurostat per rispondere alla crescente necessità dei responsabili politici dell'UE nel contesto delle politiche di coesione e di sviluppo territoriale, al fine di disporre di tipologie statistiche giuridicamente riconosciute, imparziali e trasparenti nel sistema statistico europeo (SSE);

considerate, in particolare, le seguenti principali modifiche al regolamento (CE) n. 1059/2003:

- l'articolo 1 è ampliato per ricomprendere nell'oggetto del regolamento NUTS le tipologie territoriali e le griglie statistiche necessarie per calcolarle, secondo quanto stabilito dai nuovi articoli 4 *bis* e 4 *ter*. L'articolo 1 chiarisce anche il ruolo e la denominazione delle unità amministrative locali (LAU), che nel vigente regolamento NUTS sono denominate "componenti della NUTS" o "unità amministrative più piccole";

- l'articolo 4 precisa che le unità amministrative locali (LAU) suddividono il livello NUTS 3 in uno o due livelli supplementari di unità territoriali;

- il nuovo articolo 4 *bis* introduce le griglie statistiche che la Commissione (Eurostat) provvederà a mantenere aggiornate e a pubblicare e che serviranno da base per calcolare le tipologie territoriali per le regioni e le zone;

- il nuovo articolo 4 *ter* introduce le tipologie territoriali in base a criteri quali il grado di urbanizzazione, la densità di popolazione, il pendolarismo o l'elemento costiero;

- il nuovo articolo 7 *bis* disciplina l'esercizio dei poteri di delega conferiti alla Commissione europea dall'articolo 3, paragrafo 4, dall'articolo 4, paragrafo 1, e dall'articolo 5, paragrafo 4, al fine di aggiornare – in coerenza con le corrispondenti evoluzioni avvenute negli Stati membri – la classificazione NUTS figurante

Al Presidente
della 5^a Commissione permanente
S E D E

nell'allegato I, l'elenco delle unità amministrative esistenti riportato nell'allegato II, e l'elenco delle unità amministrative locali riportato nell'allegato III del regolamento;

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni non ostante, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è individuata nell'articolo 338 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di specificare le statistiche relative alle unità territoriali NUTS, distinte in base a tipologie territoriali, giuridicamente riconosciute, relative al grado di urbanizzazione, alla densità di popolazione, al pendolarismo o all'elemento costiero, in modo omogeneo sull'intero territorio europeo, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta non va oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del predetto obiettivo, prevedendo modifiche al regolamento NUTS, senza modificarne i principi fondamentali, né la struttura e le definizioni delle regioni, e assicurando piena coerenza con le evoluzioni negli Stati membri. Inoltre, trattandosi di una mera codificazione giuridica di tipologie territoriali di fatto già esistenti, l'iniziativa richiede solo costi aggiuntivi trascurabili per gli istituti nazionali di statistica e non comporta costi per le imprese e i cittadini;

In relazione all'allineamento del regolamento NUTS alle norme del TFUE sul potere di delega alla Commissione europea, si valuti l'opportunità di stabilire una durata massima di cinque anni, per le deleghe disciplinate dal nuovo articolo 7 bis, a decorrere dall'entrata in vigore della proposta.

Luis Alberto Orellana